



COMUNE DI BISTAGNO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065

Ordinanza n. 52

UFFICIO TECNICO

POLIZIA MUNICIPALE

OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE A BORDO PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BISTAGNO, NEL PERIODO 15 novembre 31 marzo di ogni anno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 120 del 29/07/2010 al comma 1, ha introdotto la modifica dell'art. 6 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 consentendo espressamente agli enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Considerato che, durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale, nonché situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità dei conducenti dei veicoli;

Dato atto che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione stradale rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

Valutato che, in caso di neve o di ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;

Visto il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. e), nonché 7 comma 1) lett. a) e 37 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il **15 novembre e il 31 marzo di ogni anno**, tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Bistagno, devono essere muniti di **pneumatici invernali** o avere a bordo **mezzi antisdrucchiolevoli** comunque adeguati per il tipo di veicolo in uso.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.

La presente ordinanza ha validità permanente e verrà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bistagno è resa mediante la segnaletica stradale di cui al D.P.R. 495/92, ovvero: • "**Catene per neve obbligatorie**", fig. II 87 art. 122, la diffusione attraverso i mezzi di informazione ritenuti più opportuni

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€uro 39,00** ad **€uro 159,00** prevista dal Codice della Strada ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e comma 14.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR PIEMONTE (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti tutti i giorni lavorativi in orario 9.00 – 12.00 presso gli uffici Comunali.

Dalla residenza municipale 26.10.2012

Il Responsabile del Servizio
LAVAGNINO Carlo